



Autorizzazione per il raccordo di apparecchi secondo l'Art. 15 OIBT 2018

In relazione alle nostre precedenti informazioni, vi comunichiamo ulteriori precisazioni ricevute dall'Ispettorato del ESTI, concernete la direttiva ESTI 330 del 2 febbraio 2018 e riguarda **l'autorizzazione di raccordo Art. 15 – OIBT**:

1. L'autorizzazione di raccordo secondo l'Art. 15 cpv. 1 OIBT è concessa dall'Ispettorato del ESTI ad un'azienda che affida l'esecuzione dei lavori a propri dipendenti, nella quale almeno una persona è in possesso di un attestato federale di capacità quale elettricista installatore e può inoltre dimostrare un'attività pratica nel settore dell'installazione elettrica per un periodo di almeno tre anni sotto la sorveglianza di una persona del mestiere **o che ha superato l'esame organizzato dal ESTI.**
2. L'autorizzazione di raccordo secondo l'Art.15 cpv. 2 OIBT concede il diritto, di raccordare e sostituire i materiali elettrici allacciati stabilmente o da allacciare stabilmente (nuove installazioni), alle persone in essa menzionate.
3. Secondo il cpv. 3 del art. 15 OIBT, il titolare dell'autorizzazione provvede affinché la formazione dei dipendenti dell'impresa menzionati nell'autorizzazione corrisponda allo stato della tecnica più recente e che le persone portino a termine la necessaria formazione continua.
4. Secondo il cpv. 4 del art. 15 OIBT, **i dipendenti dell'impresa non menzionati nell'autorizzazione** possono eseguire lavori di manutenzione e riparazione a componenti rilevanti per il funzionamento e collegati direttamente a una centralina di comando a valle di un interruttore generale, di impianti sanitari, di riscaldamento, di refrigerazione, di ventilazione e di climatizzazione, se hanno seguito, all'interno dell'impresa o presso un centro di formazione riconosciuto, un corso riconosciuto dall'Ispettorato per lavori di questo tipo sugli impianti in questione, comprendente almeno 40 lezioni sulla sicurezza elettrica.

Il punto 3.6.1 della direttiva 330 versione 0218 del ESTI nota, che i collaboratori, che portano a termine con successo questa formazione, possono eseguire lavori di manutenzione e di riparazione a valle di circuiti terminali protetti da un dispositivo di protezione per una corrente massima di 13A.

5. Una azienda che esegue lavori di manutenzione e di riparazione su impianti sanitari, di riscaldamento, di refrigerazione, di ventilazione e di climatizzazione **deve avere una autorizzazione di raccordo secondo l'Art.15 OIBT**, la quale deve essere richiesta presso l'ESTI, menzionando la/e persona/e che adempiano i requisiti menzionati nel Punto 1.

6. Di principio i lavori d'installazione devono essere eseguiti da collaboratori titolari di un'autorizzazione. Questo vale in particolare per la creazione di nuovi impianti, per l'ampliamento di impianti esistenti e per i lavori pianificabili. L'art. 15 cpv. 4 OIBT rappresenta una regola speciale nei confronti di questo principio.
7. La persona menzionata nell'autorizzazione può controllare/vigilare un numero variabile di persone che hanno seguito un corso di 40 lezioni sulla sicurezza elettrica e che si occupano esclusivamente della manutenzione e riparazione a valle del interruttore generale (ESTI_330_0218, 3.2). Deve essere garantita una sorveglianza adeguata ed efficace, perciò il numero di persone sorvegliate può variare secondo la formazione e esperienza che essi hanno.
8. I lavori devono concludersi con un controllo dei lavori eseguiti e il risultato di questo controllo deve essere documentato (art. 15 cpv. 4 OIBT), in allegato trovate un formulario per il controllo.

Restiamo a disposizione per qualsiasi informazione in merito.

Associazione Ticinese Frigoristi (ATF)